

Chiarimenti dell’Autorità relativi all’applicazione della RTDG (Allegato A alla deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, come successivamente modificato e integrato)

Le associazioni delle imprese distributrici ANIGAS, ASSOGAS, Federutility e IGAS hanno presentato congiuntamente, in data 29 settembre 2014 (prot. Autorità 26856 del 2 ottobre 2014), alcuni quesiti interpretativi relativi alla regolazione tariffaria d’ambito.

In data 2 dicembre 2014 si è svolto un incontro con le associazioni in cui sono stati discussi i contenuti delle richieste di chiarimento.

Nell’incontro le associazioni delle imprese distributrici hanno segnalato che avrebbero proceduto a inviare una nuova versione dei quesiti per meglio focalizzare le differenti tematiche. Successivamente ANIGAS, ASSOGAS e IGAS, con comunicazione del 20 gennaio 2015 (prot. Autorità 1969), e Federutility, con comunicazione del 21 gennaio 2015 (prot. Autorità 2295 del 22 gennaio 2015), hanno formulato una nuova versione della richiesta.

Alla luce di tanto, l’Autorità, nella 858a riunione del 12 marzo 2015, ha ritenuto opportuno adottare i seguenti chiarimenti volti a fornire risposte corrette e univoche alle principali richieste pervenute.

SEZIONE I – GARE D’AMBITO E VALORIZZAZIONE DEI CESPITI AI FINI REGOLATORI

A - Valore iniziale delle immobilizzazioni di località a seguito dell’affidamento mediante gara d’ambito

- 1) Come viene determinato il valore iniziale delle immobilizzazioni di località a seguito dell’affidamento mediante gara d’ambito nel caso il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 21 della RTDG?**

Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 21 della RTDG, il valore iniziale, per il periodo di affidamento, delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, è calcolato sulla base del valore di rimborso, di cui all’articolo 5 del decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto n. 226/11) riconosciuto al gestore uscente.

Qualora ricorrano tali condizioni, il valore di rimborso - determinato come valore di ricostruzione a nuovo al netto del degrado - viene assunto come valore netto iniziale della immobilizzazioni di località ai fini tariffari.

- 2) Si chiede di esemplificare i criteri di determinazione del valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari ad un’impresa aggiudicataria della gara d’ambito che**

detenga una partecipazione in un'impresa terza proprietaria di impianti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 24 della RTDG.

Si supponga che una società ALFA detenga una partecipazione pari al 30% del capitale in una società BETA in una situazione in cui non sussistono situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. La società BETA gestisce inoltre degli impianti di distribuzione in un ambito territoriale minimo, di cui è interamente proprietaria, che hanno un valore di capitale investito tariffario sotteso pari a $RAB(ante;0) = 75$ e un valore di rimborso pari a $VIR(0) = 100$.

La società ALFA partecipa alla gara d'ambito territoriale minimo e se la aggiudica, pagando alla sua società partecipata il valore di rimborso degli impianti $VIR(0)$.

Il valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari, $RAB(post;0)$, all'impresa ALFA aggiudicataria della gara d'ambito è pari a:

$$RAB(post;0) = RAB(ante;0) \cdot 30\% + VIR(0) \cdot 70\%.$$

- 3) Nel caso in cui il valore di rimborso non sia concordemente definito tra le parti, gestore uscente ed ente locale, che cosa accade all'esito della definitiva fissazione del valore di rimborso? Si dovrà procedere ad una ridefinizione del valore del capitale investito tariffario e, se sì, con quali modalità? Questa eventuale ridefinizione del valore di rimborso avrebbe degli effetti sull'entità degli sconti tariffari parametrati alla differenza $VIR-RAB$, oppure tali sconti rimarranno determinati in funzione della iniziale differenza tra VIR e RAB , come quantificata in occasione della presentazione delle offerte di gara (e quindi calcolata prendendo a riferimento il valore di VIR provvisorio)?**

Ai fini tariffari, all'esito della definitiva fissazione del valore di rimborso, relativamente al valore del capitale investito, si dovranno ripristinare *ex tunc* le condizioni connesse ad una diversa valutazione del VIR .

Lo sconto tariffario, invece, non verrà modificato, essendo un valore offerto dal partecipante in sede di gara, come percentuale rispetto ad un valore massimo di sconto il cui primo termine (punto i. della lettera a) dell'art.13, comma 1 del decreto n. 226/11) è definito in sede di gara, considerando il valore di riferimento di cui all'art. 5 comma 16, per le reti in cui non è stato concordemente definito il valore di rimborso. L'art.5, comma 16 prevede, infatti, che il valore di riferimento sia utilizzato ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e per la valutazione delle offerte.

B - Valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località a conclusione del primo periodo di affidamento ex articolo 26 della RTDG

- 4) Come viene calcolato il valore di rimborso al termine del primo periodo di affidamento d'ambito nell'ipotesi che l'impresa vincitrice della prima gara d'ambito sia l'impresa *incumbent*? Come viene determinato il valore della RAB riconosciuta ai fini regolatori nel secondo periodo di affidamento per ambito nell'ipotesi che tale impresa dovesse riconfermarsi nuovamente come gestore?**

Si supponga quanto segue (*esempio 1*):

- prima dell'effettuazione della prima gara d'ambito tutti gli impianti di distribuzione del gas in un certo ATEM ZETA siano gestiti dall'impresa ALFA, che ne detiene anche l'intera proprietà;
- l'impresa ALFA partecipi alla prima gara per l'affidamento del servizio per l'ATEM ZETA e se la aggiudichi;
- $T = 0$ sia la data di inizio del primo periodo di affidamento d'ambito;
- il valore dello *stock* esistente a inizio periodo di affidamento (VIR), valutato al momento $T=0$, sia pari a $VIR(0) = 100$;
- la RAB dell'impresa ALFA, gestore uscente, valutata al momento $T=0$, sia pari a $RAB(\text{ante};0) = 75$;
- la RAB riconosciuta ai fini regolatori a seguito della gara, $RAB(\text{post};0)$, essendosi riconfermato il gestore uscente, è pari, ai sensi dell'articolo 21 della RTDG, a $RAB(\text{ante};0)$;
- il valore del deflatore degli investimenti nel corso dei 12 anni della prima gestione d'ambito non subisca alcuna variazione;
- non siano effettuati investimenti né dismissioni nel corso dei 12 anni della prima gestione d'ambito;
- gli ammortamenti riconosciuti ai fini tariffari nel corso dei dodici anni della prima gestione d'ambito siano pari a $SOMMA(AMM.RAB) = 35$.

Alla fine del primo periodo di affidamento per ambito il valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della RTDG, è valutato per tutti i cespiti soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante nel secondo periodo di affidamento in funzione del valore di rimborso (VIR) riconosciuto al gestore uscente in sede di primo affidamento per ambito, tenendo conto degli ammortamenti e delle dismissioni riconosciuti ai fini tariffari nel periodo di affidamento.

Nel caso dell'esempio sopra riportato, il valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo di affidamento è pari a:

$$VIR(12) = VIR(0) - SOMMA(AMM.RAB) = 100 - 35 = 65.$$

Il valore della RAB riconosciuta ai fini regolatori nel secondo periodo di affidamento per ambito, nell'ipotesi che l'impresa ALFA si confermi nuovamente come gestore, è pari a:

$$RAB(\text{post};12) = VIR(0) - SOMMA(AMM.RAB) = 100 - 35 = 65.$$

- 5) Come viene calcolato il valore di rimborso al termine del primo periodo di affidamento d'ambito nell'ipotesi che l'impresa vincitrice della prima gara d'ambito sia un nuovo entrante? Come viene determinato in questa ipotesi il valore della RAB riconosciuta ai fini regolatori nel secondo periodo di affidamento per ambito nell'ipotesi che tale impresa dovesse riconfermarsi nuovamente come gestore?**

Si supponga quanto segue (*esempio 2*):

- prima dell'effettuazione della prima gara d'ambito tutti gli impianti di distribuzione del gas in un certo ATEM ZETA siano gestiti dall'impresa ALFA, che ne detiene anche l'intera proprietà;
- l'impresa BETA partecipi alla prima gara per l'affidamento del servizio per l'ATEM ZETA e se la aggiudichi;
- $T = 0$ sia la data di inizio del primo periodo di affidamento d'ambito;
- il valore dello *stock* esistente a inizio periodo di affidamento (VIR), valutato al momento $T=0$, sia pari a $VIR(0) = 100$;
- la RAB dell'impresa ALFA, gestore uscente, valutata al momento $T=0$, sia pari a $RAB(\text{ante};0) = 75$;
- la RAB riconosciuta ai fini regolatori a seguito della gara, $RAB(\text{post};0)$, essendo risultata vincitrice l'impresa BETA, *new entrant*, è pari, ai sensi dell'articolo 21 della RTDG, a $VIR(0) = 100$;
- il valore del deflatore degli investimenti nel corso dei 12 anni della prima gestione d'ambito non subisca alcuna variazione;
- non siano effettuati investimenti né dismissioni nel corso dei 12 anni della prima gestione d'ambito;
- gli ammortamenti riconosciuti ai fini tariffari nel corso dei dodici anni della prima gestione d'ambito siano pari a $SOMMA(AMM.VIR) = 45$.

Alla fine del primo periodo di affidamento per ambito il valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della RTDG, è valutato per tutti i cespiti soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante nel secondo periodo di affidamento in funzione del valore di rimborso (VIR) riconosciuto al gestore uscente in sede di primo affidamento per ambito, tenendo conto degli ammortamenti e delle dismissioni riconosciuti ai fini tariffari nel periodo di affidamento.

Nel caso dell'esempio sopra riportato, il valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo di affidamento è pari a:

$$VIR(12) = VIR(0) - SOMMA(AMM.VIR) = 100 - 45 = 55.$$

Il valore della RAB riconosciuta ai fini regolatori nel secondo periodo di affidamento per ambito, nell'ipotesi che l'impresa BETA si confermi nuovamente come gestore, è pari a:

$$RAB(\text{post};12) = VIR(0) - SOMMA(AMM.VIR) = 100 - 45 = 55.$$

6) Nel caso in cui il valore del VIR dovesse risultare inferiore alla RAB, come cambierebbero le risposte di cui al *Quesito 4* e al *Quesito 5*?

Nel caso in cui il valore del VIR dovesse risultare inferiore alla RAB valgono le stesse regole previste per il caso di VIR maggiore della RAB. Nel caso di gestore entrante diverso dal gestore uscente, si produrrebbero subito gli effetti a livello tariffario di un VIR inferiore alla RAB, a seguito della prima assegnazione della concessione per ambito. In caso di coincidenza tra gestore entrante e gestore uscente, gli effetti sono semplicemente rinviati alla fine del primo periodo di concessione per ATEM.

- 7) Nel caso in cui nel corso del periodo di affidamento il valore del deflatore subisca variazioni, il valore iniziale VIR(0) viene rivalutato ai fini del calcolo del valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della RTDG?**

I valori relativi al capitale investito sono corretti con l'utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi.

SEZIONE II – VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DISALLINEATE RISPETTO ALLE MEDIE DI SETTORE (C.D. “RAB DEPRESSE”)

A - Valore delle immobilizzazioni lorde disallineate rispetto alle medie di settore ex articolo 22 e articolo 23 della RTDG

8) Come viene definito in dettaglio il valore delle immobilizzazione lorde di località per metro di rete sulla base della formula parametrica di cui all’articolo 23 della RTDG?

Si supponga che RAB rappresenti il capitale investito netto di località riconosciuto ai fini tariffari, ottenibile come somma delle seguenti componenti:

$$RAB = IML(\text{rete}) - DEG(IML(\text{rete})) + IML(\text{altro}) - DEG(IML(\text{altro})) - CON + DEG(CON)$$

dove:

- $IML(\text{rete}) = 120$, rappresenta il valore delle immobilizzazioni lorde dei cespiti di località rappresentativi delle condotte, al netto delle dismissioni e rivalutati attraverso l’applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- $DEG(IML(\text{rete})) = 35$ rappresenta il degrado degli investimenti rappresentativi delle condotte;
- $IML(\text{altro}) = 30$, rappresenta il valore delle immobilizzazioni lorde dei cespiti di località diversi dalle condotte, al netto delle dismissioni e rivalutati attraverso l’applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- $DEG(IML(\text{altro})) = 10$ rappresenta il degrado degli investimenti diversi dalle condotte;
- $CON = 20$, rappresenta il valore dei contributi pubblici e privati dichiarati ai fini tariffari, rivalutati attraverso l’applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- $DEG(CON) = 5$, rappresenta il degrado dei contributi pubblici e privati, calcolato secondo la metodologia prevista dalla regolazione tariffaria.

E dunque:

$$RAB = 120 - 35 + 30 - 10 - 20 + 5 = 90.$$

Si supponga inoltre che $LR = 10$ rappresenti i metri di lunghezza delle condotte della rete, esclusi i metri delle tubazioni delle derivazioni di utenza.

Sotto queste ipotesi, il “valore effettivo delle immobilizzazione lorde di località per metro di rete” di cui all’articolo 22, comma 1, della RTDG, con cui deve essere confrontato il valore parametrico di cui all’articolo 23, comma 1, della RTDG, è pari a:

$$Y(\text{eff}) = (IML(\text{rete}) + IML(\text{altro})) / LR = (120 + 30)/10 = 15 \text{ euro per metro.}$$

9) Come viene effettuata in dettaglio la rivalutazione del capitale investito netto riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 22 della RTDG?

Riprendendo l'esempio di cui al *Quesito 8*, la RAB rivalutata è determinata sulla base della seguente formula:

$$RAB(riv) = [(\bar{Y} \cdot LR) \cdot 0,75] - DEG[(\bar{Y} \cdot LR) \cdot 0,75] - CON + DEG(CON)$$

dove \bar{Y} rappresenta il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e $DEG[(\bar{Y} \cdot LR) \cdot 0,75]$ rappresenta il degrado calcolato in relazione all'ammontare $[(\bar{Y} \cdot LR) \cdot 0,75]$.

Il valore dell'immobilizzato lordo, rideterminato su base parametrica, viene ripartito per tipologia di cespiti sulla base di una ripartizione *standard* del valore dell'immobilizzato lordo per tipologia di cespiti.

Il valore lordo relativo alle singole tipologie di cespiti viene quindi stratificato utilizzando la stratificazione *standard* di cui all'articolo 25 della RTDG. Il degrado per tipologia di cespiti viene determinato sulla base delle vite utili rilevanti ai fini regolatori.

10) I parametri della formula di cui all'articolo 23, comma 1, della RTDG, necessari per la determinazione del valore parametrico unitario delle immobilizzazioni lorde di località, vengono rivalutati con il deflatore degli investimenti fissi lordi a partire dall'anno 2014 di pubblicazione della medesima RTDG?

I parametri della formula di cui all'articolo 23, comma 1, della RTDG, sono stati definiti sulla base di analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013, aggiornati al 31 dicembre 2011 (esclusi i dati relativi alle località in tariffa d'ufficio o con stratificazione mancante), a prezzi dell'anno 2012.

Su queste basi, il valore parametrico unitario delle immobilizzazioni lorde di località, ottenuto dall'applicazione di tali parametri, sarà anch'esso espresso a prezzi dell'anno 2012. Tale valore verrà pertanto rivalutato con il deflatore degli investimenti fissi lordi ai fini di renderlo confrontabile con il valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di località per metro di rete, in applicazione dell'articolo 22, comma 1, della RTDG.

11) A i fini della determinazione del valore parametrico unitario della immobilizzazioni lorde di cui all'articolo 23 della RTDG, a quale data vanno riferite la lunghezza della rete e il numero di punti di riconsegna, ai fini del confronto con il valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di cui all'articolo 22, comma 1, della medesima RTDG?

Ai fini della determinazione del valore parametrico unitario della immobilizzazioni lorde di cui all'articolo 23 della RTDG, per il confronto con il valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di cui all'articolo 22, comma 1, della medesima RTDG, verranno considerati gli ultimi valori disponibili sulla base delle raccolte dati tariffarie relativi alla lunghezza della rete e al numero di punti di riconsegna.

12) Le disposizioni in materia di rivalutazione delle RAB disallineate rispetto alle medie di settore di cui all'articolo 22 della RTDG si applicano anche ai casi di determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento?

Nei casi in cui la tariffa di riferimento sia stata determinata sulla base del valore della quota parte del vincolo calcolato per l'anno termico 2007-2008 a copertura dei costi di capitale, corretto per le variazioni relative all'anno 2007, al netto dei costi di capitale relativi ai cespiti centralizzati ed effettuando una decurtazione a *forfait* del 10% sul risultato così ottenuto, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7, comma 6, della RTDG 2009-2012 (Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificato e integrato), non si applicano le disposizioni sulle rivalutazioni delle RAB disallineate rispetto alle medie di settore di cui all'articolo 22 della RTDG.

Nei casi in cui invece la tariffa di riferimento sia stata determinata d'ufficio applicando le disposizioni dell'articolo 7, comma 6bis, della RTDG 2009-2012, che disciplina i casi di indisponibilità del vincolo per l'anno termico 2007-2008, trovano applicazione le disposizioni relative al trattamento di casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore.

13) Nei casi di determinazione d'ufficio ex articolo 7, comma 6bis, della RTDG 2009-2012, come si determina il valore lordo effettivo delle immobilizzazioni lorde di località ai fini del confronto con il valore lordo parametrico di cui all'articolo 22 della RTDG?

Nei casi di determinazione d'ufficio ex articolo 7, comma 6bis, della RTDG 2009-2012, il valore lordo effettivo delle immobilizzazioni lorde di località ai fini del confronto con il valore lordo parametrico di cui all'articolo 22 della RTDG, è calcolato considerando:

- il valore del capitale investito netto ai fini regolatori, riferito all'anno tariffe *at* ed espresso a prezzi correnti (IMN_{at}^{riv});
- i pesi della matrice delle immobilizzazioni lorde stratificate per anno di acquisizione *t* e per tipologia di cespite *c* ($\varphi_{t,c}^{L,R}$), tali che $\sum_t \sum_c \varphi_{t,c}^{L,R} = 1$;
- i fattori di degrado, che esprimono il valore ammortizzato riferito all'unità di capitale investito, per ciascun anno di acquisizione *t* e per tipologia di cespite *c*, calcolati sulla base delle vite utili assunte ai fini regolatori ($fd_{t,c}$).

A partire da tali elementi, il valore delle immobilizzazioni lorde da utilizzare ai fini dell'articolo 22 della RTDG (IML_{at}^{riv}) si determina con la seguente formula:

$$IML_{at}^{riv} = \sum_t \sum_c \frac{IMN_{at}^{riv} \cdot \frac{\varphi_{t,c}^{L,R} \cdot (1 - fd_{t,c})}{\sum_t \sum_c \varphi_{t,c}^{L,R} \cdot (1 - fd_{t,c})}}{1 - fd_{t,c}} = \sum_t \sum_c IMN_{at}^{riv} \cdot \frac{\varphi_{t,c}^{L,R}}{\sum_t \sum_c \varphi_{t,c}^{L,R} \cdot (1 - fd_{t,c})}$$

14) L'Autorità renderà disponibile alle stazioni appaltanti il valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di località per metro di rete, ai fini della verifica di cui all'articolo 22 della RTDG?

L'Autorità provvederà entro il primo trimestre 2015 a rendere disponibili alle stazioni appaltanti i valori effettivi delle immobilizzazioni lorde di località in esercizio, sia aggregati, sia, ove resi disponibili dalle imprese distributrici, distinguendo tra cespiti soggetti a trasferimento dal gestore uscente al gestore entrante e cespiti di proprietà degli Enti locali concedenti.

Inoltre l'Autorità renderà disponibile a ciascuna stazione appaltante entro il primo trimestre 2015 l'elenco delle località con tariffa di riferimento determinata d'ufficio, distinguendo tra i casi di disponibilità del vincolo per l'anno termico 2007-2008 e i casi in cui è stato applicato l'articolo 7, comma 6bis della RTDG 2009-2012.

15) Nel caso in cui in una stessa località siano presenti sia reti di proprietà degli Enti locali concedenti, sia reti soggette a trasferimento dal gestore uscente al gestore entrante, come si applica l'articolo 22 della RTDG?

Nei casi in cui siano presenti sia cespiti di proprietà degli Enti locali, sia reti soggette a trasferimento dal gestore uscente al gestore entrante, devono essere calcolati separatamente, in funzione dei rispettivi valori lordi e dell'estensione delle condotte, i valori effettivi delle immobilizzazioni lorde per metro di rete. Tali valori devono poi essere confrontati con il relativo valore parametrico calcolato ai sensi dell'articolo 23 della RTDG.

SEZIONE III – Stratificazione dei cespiti per anno di acquisizione

A - Stratificazione dei cespiti a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito nel caso il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della RTDG

16) Come si procede alla stratificazione del valore dei cespiti a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente?

Si presume siano disponibili le stratificazioni del valore dei cespiti per tipologia di cespiti rilevante ai fini tariffari e per anno di entrata in esercizio.

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, della RTDG, le imprese trasmettono all'Autorità la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo (al lordo del degrado) e la stratificazione del fondo ammortamento, definito in applicazione delle "Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", approvate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014.

Sulla base di tali valori, è possibile determinare la stratificazione del valore di rimborso (al netto del degrado), per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio.

B - Stratificazione standard

17) Qual è l'ambito di applicazione della stratificazione *standard* di cui all'articolo 25, comma 4, della RTDG?

Qualora non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, la stratificazione *standard* di cui all'articolo 25 della RTDG trova applicazione con riferimento a:

- valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, di cui all'articolo 22 della RTDG;
- valore di rimborso relativo ai cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio.

La stratificazione *standard* è definita con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione.

La stratificazione *standard* si sostanzia nell'individuazione di un vettore di pesi *standard* di composizione per tipologia e di vettori di pesi *standard* di composizione per anno di entrata in esercizio dei cespiti relativi a una determinata tipologia.

18) Come si applica la stratificazione *standard* ai valori di rimborso?

Di norma si ritiene che debbano essere disponibili le stratificazioni puntuali per tipologia e per anno di entrata in esercizio dei valori di rimborso lordi e netti.

Se è disponibile almeno la disaggregazione dei valori di rimborso netti per tipologia di cespite, si procede alla determinazione del valore di ricostruzione a nuovo per ciascuna tipologia di cespite ($VRN_{at}^{cespita}$) stratificazione dei valori lordi relativi alla singola tipologia, utilizzando la seguente formula:

$$VRN_{at}^{cespita} = \sum_t \frac{VIR_{at}^{cespita} \cdot \frac{g_t^L \cdot (1 - fda_t)}{\sum_t g_t^L \cdot (1 - fda_t)}}{1 - fda_t} = \sum_t VIR_{at}^{cespita} \cdot \frac{g_t^L}{\sum_t g_t^L \cdot (1 - fda_t)}$$

dove:

- $VIR_{at}^{cespita}$ è il valore di rimborso netto per singola tipologia di cespite;
- g_t^L è il vettore dei pesi per la stratificazione del valore dell'immobilizzato lordo per una determinata tipologia di cespite per anno di acquisizione t , tale che $\sum_t g_t^L = 1$;
- i fattori di degrado, che esprimono il valore ammortizzato riferito all'unità di capitale investito, per ciascun anno di acquisizione t e per tipologia di cespite. Tali fattori sono calcolati sulla base delle vite utili individuate per le gestioni d'ambito dalla RTDG fino al 31 dicembre 2004 e sulla base delle vite utili pro-tempore assunte ai fini regolatori per i periodi successivi (fda_t).

Il valore di ricostruzione a nuovo per ciascuna tipologia di cespite ($VRN_{at}^{cespita}$) così ricostruito viene poi stratificato per anno di entrata in esercizio dei cespiti sulla base dei pesi g_t^L . Applicando il vettore del deflatore degli investimenti fissi lordi per anno di entrata in esercizio dei cespiti si ottengono i costi storici.

In assenza di dati puntuali dei valori di rimborso disaggregati per tipologia di cespite, si applica il vettore di pesi *standard* di composizione per tipologia.

19) Come si applica la stratificazione *standard* nel caso di valore delle immobilizzazioni disallineate rispetto alle medie di settore?

Il valore lordo parametrico di cui all'articolo 22 della RTDG viene stratificato sulla base della matrice *standard* dei pesi prevista dall'articolo 25 della RTDG.

SEZIONE IV – Sconto tariffario, tariffe obbligatorie e perequazione

A - Applicazione dello sconto, offerto in sede di gara, sulla componente a copertura del differenziale VIR-RAB di cui all'articolo 13 del decreto n. 226/11

20) Qual è la logica di determinazione della componente *ST* della tariffa obbligatoria, relativa allo sconto tariffario di gara, di cui all'articolo 13 del decreto n. 226/11?

L'articolo 40, comma 3, della RTDG prevede, tra le componenti della tariffa obbligatoria, la componente *ST*, espressa in euro/punto di riconsegna. Tale componente è differenziata per ambito tariffario.

Come evidenziato nella parte motivazionale della deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS), la componente *ST* riflette lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, lettera a), punto i (sconto sulla copertura del differenziale VIR-RAB) e punto ii (sconto sulla copertura degli oneri annuali versati alla stazione appaltante) del decreto n. 226/11.

La componente *ST* della tariffa obbligatoria si configura, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della RTDG, come una socializzazione a livello di ambito tariffario del valore degli sconti offerti, sia sulla copertura del differenziale VIR-RAB che sulla copertura degli oneri annuali versati alle stazioni appaltanti, per gli ATEM appartenenti all'ambito tariffario che, nell'anno di applicazione della tariffa, sono interessati dalle nuove gestioni d'ambito.

21) Quale impatto hanno gli sconti tariffari previsti dal sistema di offerte del decreto n. 226/11 in termini di tariffa di riferimento e quindi di ricavi aziendali?

L'articolo 43, comma 1, della RTDG prevede che i ricavi effettivi da utilizzare nella perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione, per il confronto con il vincolo ai ricavi, siano "al lordo della componente *ST*".

Il riferimento al ricavo effettivo di competenza *RE* al lordo della componente *ST* è da intendersi al lordo degli effetti della componente *ST* che riflette lo sconto tariffario.

Ai fini della definizione dell'ammontare di perequazione, al ricavo da tariffa obbligatoria va quindi sommata algebricamente la differenza tra la componente *ST* specifica d'ambito di concessione (con segno +) e la componente *ST* effettivamente applicata (*ST* d'ambito tariffario).

Tale regola si applica sia nel caso di cespiti valutati a VIR, sia nel caso di cespiti valutati a RAB.

SEZIONE V – Altre disposizioni in materia di riconoscimento dei costi

A -Vite utili ai fini regolatori ex articolo 16 della RTDG

- 22) La modifica delle vite utili delle varie categorie cespitali introdotta con la RTDG ha effetto sui soli cespiti formati nel corso della gestione di ATEM o anche sullo *stock* di capitale esistente? In quest'ultima ipotesi, come vengono calcolate le quote di ammortamento a partire dalla gestione d'ambito?**

La modifica delle vite utili introdotta con la RTDG si applica sia ai nuovi cespiti che allo *stock* di capitale esistente.

A titolo esemplificativo, si consideri un investimento in condotte stradali del 1995 con un valore dell'immobilizzato lordo pari a 100 e un valore dell'immobilizzato netto pari a 60. Per semplicità non si considera l'effetto dell'inflazione.

In base alla tabella 3 della RTDG la vita utile ai fini regolatori della categoria cespitale condotte stradali è pari a 50 anni con riferimento alle gestioni comunali e sovracomunali e pari a 60 anni con riferimento alle gestioni per ambito.

La quota di ammortamento prima del passaggio alla concessione per ambito è pari a:

$$QA = 100/50=2.$$

Se la nuova concessione d'ATEM ha inizio nel 2018, la quota ammortamento riconosciuta in tariffa nel medesimo anno ammonterà a:

$$QA=100/60=1,67.$$

- 23) Dal momento che per gli investimenti effettuati dal 1° ottobre 2004 il valore di rimborso viene calcolato utilizzando le medesime vite utili della RTDG 2009-2012, ai fini del calcolo della RAB, il degrado di un investimento del 2008 continuerà ad essere calcolato utilizzando tali vite utili nonostante sia iniziata la gestione d'ambito?**

Le vite utili definite con riferimento alle gestioni per ambito si applicano a tutti i cespiti.

- 24) Come viene calcolato l'ammortamento dei cespiti nel caso di valori delle immobilizzazioni disallineati rispetto alle medie di settore nel primo anno successivo al riallineamento?**

L'ammortamento dei cespiti nel primo anno successivo al riallineamento viene calcolato in coerenza con le disposizioni generali che trovano applicazione con riferimento alle gestioni per ambito (si veda la risposta al *Quesito 22*).

Corrispettivi a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione nelle gestioni per ambito

25) Con riferimento ai corrispettivi a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione per le gestioni d'ambito, si chiede di fornire un'opportuna esemplificazione della loro evoluzione negli anni, distinguendo tra ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna e ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna.

Ai fini della definizione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi nel periodo 2014-2019 si considerino le seguenti ipotesi:

- ambito di riferimento ad alta densità;
- tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), della RTDG pari all'1,8% in tutti gli anni del periodo di regolazione;
- tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti pari in tutti gli anni del periodo di regolazione a quelli definiti nella RTDG per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016.

Le regole di seguito illustrate trovano applicazione con riferimento agli anni ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio.

Sulla base delle ipotesi descritte è stata costruita una tabella con valori ipotetici dei costi unitari per le "vecchie" gestioni comunali e sovracomunali.

Tabella 1 - Corrispettivi unitari per le "vecchie" gestioni comunali e sovracomunali (€/pdr)

	anno tariffe					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
imprese grandi	35,05	35,09	35,13	35,17	35,21	35,25
imprese medie	39,83	39,55	39,27	39,00	38,73	38,46
imprese piccole	45,61	45,29	44,97	44,66	44,35	44,04

Con riferimento agli ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna, il corrispettivo a copertura dei costi operativi è determinato come media aritmetica dei valori unitari applicati alle "vecchie" gestioni comunali e sovracomunali riferiti alle imprese di dimensione media e grande appartenenti alla classe di densità corrispondente. Nei due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito il corrispettivo viene aggiornato sulla base dell'inflazione, ponendo l'*X-factor* pari a zero.

Come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 367/2014/R/GAS, l'Autorità in relazione alle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione in merito al livello della variazione dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi che si produrrebbe nel passaggio dal terzo al quarto anno del periodo di affidamento, ha previsto l'introduzione di criteri di gradualità per la determinazione del livello di tali costi unitari. In particolare, è stato previsto che ai fini della determinazione dei costi unitari riconosciuti:

- nel quarto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali e sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
- nel quinto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 25% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 75% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali e sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
- nel sesto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 100% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione.

Tabella 2 - Corrispettivi unitari per gli ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna (€/pdr)

		anno tariffe					
anno affidamento	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2014	37,44	38,11	38,80	37,09	36,09	35,25	
2015		37,32	37,99	38,67	36,97	36,05	
2016			37,20	37,87	38,55	36,86	
2017				37,09	37,76	38,44	
2018					36,97	37,64	
2019						36,86	

A titolo esemplificativo, ipotizzando che il passaggio a concessione per ambito avvenga nel 2015, il primo anno si applica il valore medio tra i corrispettivi riconosciuti alle imprese grandi e medie con riferimento alle “vecchie” gestioni comunali e sovracomunali:

$$t(dis)_{2015,altadensità,g}^{ope} = \frac{35,09€/ pdr + 39,55€/ pdr}{2} = 37,32€/ pdr$$

Nei due anni successivi, i corrispettivi vengono aggiornati sulla base dell’inflazione:

$$t(dis)_{2016,altadensità,g}^{ope} = 37,32 * (1 + 1,80%) = 37,99€/ pdr$$

$$t(dis)_{2017,altadensità,g}^{ope} = 37,99€/ pdr * (1 + 1,80%) = 38,67€/ pdr$$

Nel quarto e quinto anno, trovano invece applicazione le seguenti formule:

$$t(dis)_{2018,altadensità,g}^{ope} = \frac{35,21€/ pdr + 38,73€/ pdr}{2} = 36,97€/ pdr$$

$$t(dis)_{2019,altadensità,g}^{ope} = 0,75 * 35,25€/ pdr + 0,25 * 38,46€/ pdr = 36,05€/ pdr$$

Con riferimento agli ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna, il corrispettivo a copertura dei costi operativi è pari ai valori unitari applicati alle “vecchie” gestioni comunali e sovracomunali riferiti alle imprese di dimensione grande appartenenti alla classe di densità corrispondente. Nei due aggiornamenti tariffari successivi all’avvio della gestione del servizio per ambito il corrispettivo viene aggiornato sulla base dell’inflazione, ponendo l’X-factor pari a zero.

A partire dal quarto anno della gestione per ambito, negli ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna si assumono i valori unitari dei corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali e sovracomunali, fissati per la classe di densità corrispondente, per le imprese di dimensione grande. Tali valori unitari sono aggiornati annualmente sulla base dell'*X-factor* previsto per le imprese di grandi dimensioni.

Tabella 3 - Corrispettivi unitari per gli ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna (€pdr)

anno affidamento	anno tariffe					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2014	35,05	35,68	36,32	35,17	35,21	35,25
2015		35,09	35,72	36,36	35,21	35,25
2016			35,13	35,76	36,40	35,25
2017				35,17	35,80	36,44
2018					35,21	35,84
2019						35,25

26) Si chiede di chiarire lo sviluppo dei costi operativi di distribuzione nel caso di una località con scadenza dell'affidamento successiva alla gara d'ambito (enclave).

Con la deliberazione 367/2014/R/GAS è stato previsto che, nel caso di località con scadenza dell'affidamento successiva alla gara, nell'anno in cui è avviata la gestione d'ambito si applichino gli stessi corrispettivi unitari previsti per le località soggette a gestione d'ambito sin dalla data di consegna degli impianti, come individuata nel contratto di servizio.

Facendo riferimento alle ipotesi di cui al quesito precedente, un'enclave avrà costi riconosciuti pari a quelli presentati in tabella 2, se appartenente ad un ambito fino a 300.000 punti di riconsegna, a pari a quelli presentati in tabella 3, se appartenente ad un ambito con oltre 300.000 punti di riconsegna.

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie e definitive

27) In cosa differisce la RAB definita ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie (articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG) rispetto alla RAB definita ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive (articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG)?

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, le tariffe di riferimento provvisorie relative all'anno t vengono determinate entro il 31 marzo dell'anno t , sulla base dei dati patrimoniali preconsuntivi relativi all'anno $t-1$. Le tariffe di riferimento definitive vengono invece determinate entro il 28 febbraio dell'anno $t+1$, sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno $t-1$.

Si evidenzia, inoltre, che ai fini del calcolo delle tariffe provvisorie i contributi relativi all'anno $t-1$ vengono determinati convenzionalmente, sulla base dei dati comunicati con riferimento

all'anno precedente, e non vengono considerate eventuali dismissioni e/o riclassifiche previsionali dell'anno $t-1$. Ai fini del calcolo della tariffe definitive vengono invece considerati i valori comunicati dalle imprese con riferimento ai contributi ed a eventuali dismissioni e/o riclassifiche dell'anno $t-1$.

I valori della RAB ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie e definitive, infine, possono differire in ragione di rettifiche e integrazioni dei dati comunicati dalle imprese.